



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 125/2024

PROCEDURE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI CONFORMITÀ PER L'ANNO 2023 PER I GESTORI DEGLI IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE ESCLUSI DALL'EU ETS DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA DELIBERAZIONE N. 23/2021

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 ed in particolare gli articoli 31 e 42;

VISTA la deliberazione 23/2021 recante “*Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell’articolo 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47*” ed in particolare gli articoli 2, 4 e 17;

VISTA la deliberazione n. 67/2022 recante “*Integrazioni e modifiche della deliberazione 23/2021 “Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47”*”;

VISTA la deliberazione n. 77/2024 recante “*Determinazione del “valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell’anno scorso” di cui all’art. 42 commi 17,18, 20 del D. LGS. 47/2020 e determinazione del “valore medio della quota di emissione nell’anno precedente” di cui all’art. 2 comma 2 lett. A della deliberazione n. 23/2021.*”;

VISTA la deliberazione n. 114/2024 recante “*Verifica delle emissioni 2023 degli impianti Molto Piccoli Emittitori, presa d’atto delle comunicazioni delle emissioni 2023 degli impianti Piccoli Emittitori ai sensi degli articoli 8, 9 e 11 della deliberazione n. 23/2021*”;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione e in particolare l'articolo 9 comma 5 in virtù del quale “*In caso di esclusione di un impianto dal sistema EU ETS a norma dell'articolo 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore nazionale assegna al corrispondente conto di deposito di*



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

gestore lo stato «escluso» per tutta la durata dell'esclusione.» e articolo 48 paragrafo 3 in virtù del quale “Il conto di deposito di gestore nello stato «escluso» che non riceve quote a norma del paragrafo 2, non riceve le quote relative agli anni di esclusione qualora gli venga assegnato lo stato «aperto» per gli anni successivi.”;

VISTO l'articolo 4 del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che attribuisce al Comitato il ruolo di Autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE;

VISTO il decreto n. 146 del 16 aprile 2024 del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di nomina dei membri del Comitato ETS;

VISTO il decreto del 17 gennaio 2024 del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica recante “Modalità di funzionamento del comitato ETS e della segreteria tecnica”;

VISTO l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che individua il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell'interlocazione con i destinatari della disciplina di cui al D. Lgs. 47/2020;

VISTO il modulo per l'adempimento all'obbligo di conformità di cui all'articolo 2 della deliberazione 23/2021 disponibile sul Portale ETS;

CONSIDERATO lo stato in “esclusione” del conto degli impianti Piccoli Emittitori ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della deliberazione n. 23/2021 dal 1° giugno 2021 e delle succitate norme unionali sopra richiamate e che nessuna operazione di trasferimento in uscita di quote di emissione è consentita dallo stesso;

CONSIDERATO che l'art. 4 comma 2 della deliberazione n. 23/2021 dispone che “*Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto risultino superiori alle emissioni consentite per quell'anno, oltre all'eventuale surplus dell'anno precedente, il gestore dell'impianto può utilizzare le emissioni consentite disponibili per l'anno successivo, nella misura massima del 30% di queste ultime. Le emissioni consentite dell'anno successivo sono automaticamente decurtate nella medesima misura percentuale.*” nonché i commi 3 e 4 in virtù dei quali “*Per gli impianti già presenti nel RENAPE, qualora dalle procedure di conformità per il biennio 2019-2020 risulti un*



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

surplus di emissioni consentite, queste sono utilizzate ai fini della conformità entro il 30 settembre 2026 e qualora risulti un deficit il gestore dell'impianto può utilizzare le emissioni consentite disponibili per il 2021, nella misura massima del 30% di queste ultime” e “In caso di chiusura definitiva dell'impianto, il gestore è comunque tenuto a compensare tutte le emissioni consentite prese in prestito ai sensi del comma 2, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura”;

VISTA la relazione della Segreteria tecnica sull'adempimento all'obbligo di conformità delle emissioni per il 2022 del 30/1/2024 (addendum alle relazioni del 9/11/2023 e del 9/1/2024);

CONSIDERATO che nell'anno 2023 con riferimento all'obbligo di conformità per il periodo precedente (2022), i gestori degli impianti nn. Autt. 198 per 616 tCO₂ eq., 288 per 113 tCO₂ eq., 333 per 1.125 tCO₂ eq., 1031 per 762 tCO₂ eq., 1049 per 121 tCO₂ eq., 1242 per 860 tCO₂ eq., 1542 per 53 tCO₂ eq., 1650 per 725 tCO₂ eq., 1667 per 415 tCO₂ eq., 2063 per 5.456 tCO₂ eq., 2157 per 9 tCO₂ eq., 2216 per 1.473 tCO₂ eq., 2217 per 1.464 tCO₂ eq., 2237 per 117 tCO₂ eq., 2242 per 1.440 tCO₂ eq., 2322 per 4.402 t CO₂ eq. hanno fatto ricorso a titolo di *borrowing* ad emissioni consentite relative al 2023 ai sensi dell'art. 4 comma 2 della deliberazione n. 23/2021;

VISTI lo schema di delibera e la relativa relazione illustrativa sottoposti al Comitato ETS in data 16 luglio 2024, elaborati sulla base della preliminare attività istruttoria svolta dalla segreteria tecnica con il supporto tecnico specialistico di GSE SpA, ai sensi della convenzione in essere tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Il Comitato, nella seduta del 18 luglio 2024

DELIBERA

Art. 1

(Obbligo di conformità delle emissioni in eccesso)

1. Sono tenuti ad assolvere all'obbligo di conformità relativo alla compensazione delle emissioni in eccesso rispetto ai limiti consentiti per l'anno 2023, i gestori degli impianti piccoli emettitori (capo 1 deliberazione n. 23/2021 e s.m.i.) elencati nel Registro Nazionale Piccoli



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Emettitori (RENAPE) alla data del 31 dicembre 2023 per i quali le emissioni verificate per l'anno 2023 eccedono le emissioni consentite per il medesimo anno secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della deliberazione n. 23/2021.

2. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1 è fissato al 30 settembre 2024.
3. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 i gestori degli impianti che nel RENAPE risultano in stato di "chiuso" o in "sospensione" per l'intero 2023 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 della deliberazione n. 23/2021.
4. Per gli impianti per i quali, alla data del 30 settembre 2024, non si è già provveduto alla rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n. 23/2021, ovvero non si è provveduto a verificare le emissioni per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 8 della deliberazione n. 23/2021, l'obbligo di cui al comma 1 è sospeso fino alla rideterminazione delle emissioni consentite o alla verifica delle emissioni e notificata al gestore la data entro cui procedere all'assolvimento dell'obbligo di conformità.

Art. 2

(Quantificazione delle emissioni in eccesso)

1. Le tonnellate di emissioni da compensare per ciascun impianto di cui all'art. 1 comma 1 sono calcolate per differenza tra emissioni consentite ed emissioni verificate relative all'anno 2023, tenendo conto delle eventuali emissioni consentite non utilizzate negli anni precedenti (*banking*), già utilizzate a fini di borrowing, e, qualora richiesto dal gestore, fino al 30% delle emissioni consentite per l'anno successivo (*borrowing*) ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 della deliberazione n. 23/2021, come annotate nel RENAPE.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, i gestori degli impianti di cui all'art. 1 comma 1 compilano in ogni sua parte il modulo disponibile nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del Portale ETS (funzionalità CFM).



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Art. 3

(Modalità per l'assolvimento degli obblighi con compensazione finanziaria)

1. In caso di assolvimento dell'obbligo di conformità secondo le previsioni di cui alla lettera a) comma 2, articolo 2 della deliberazione 23/2021, i versamenti sono effettuati sul capitolo di entrata – capo XXXII, n 2577, art. 3, riportando in causale la seguente dizione: *“Assolvimento dell’obbligo previsto dall’art. 2, comma 2 lett. a della Deliberazione n. 23/2021 per l’anno 2023”*. Devono altresì essere indicati i dati anagrafici del gestore: numero autorizzazione ETS, denominazione impianto e gestore. I versamenti possono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale utilizzando il seguente codice IBAN, riferito alla sezione Tesoreria di Roma succursale: **IT 45A 01000 03245 348 0 32 2577 03**. Alternativamente i versamenti possono essere effettuati in contanti direttamente presso le sezioni provinciali della Tesoreria dello Stato (rinvenibili al seguente link della Banca d'Italia <https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali/index.html>).

Art. 4

(Modalità per l'assolvimento degli obblighi con trasferimento di quote di emissione)

1. In caso di assolvimento dell'obbligo di conformità secondo la lettera b) comma 2, articolo 2 della deliberazione n. 23/2021, il conto presso il Registro dell'Unione verso cui devono essere trasferite le quote EUA per le emissioni in eccesso è il seguente: **EU-100-5020324-0-71, denominato “PICCOLI EMETTITORI – emissioni in eccesso”**.

Art. 5

(Obblighi di notifica)

1. Il gestore comunica l'assolvimento all'obbligo di conformità nelle modalità previste dal Portale ETS nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte (funzionalità CFM).
2. Nei casi di cui all'articolo 3, alla comunicazione è allegata ricevuta di pagamento.



***Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE
e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
Protocollo di Kyoto***

IL PRESIDENTE

Prof. Massimo Beccarello